

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

AVVOCATURA
Il nuovo fallimento penalizza i legali

Riforma fallimentare da rivedere per le parti in cui penalizza il ruolo dell'avvocatura e il principio di prossimità. Il Consiglio nazionale forense chiede di recuperare gli emendamenti formulati dallo stesso Cnf. Va recuperata la competenza dei tribunali senza riservare solo ad alcuni le procedure di liquidazione giudiziale. Ed è inaccettabile l'esclusione degli organismi di composizione della crisi costituiti dall'avvocatura a vantaggio di quelli delle Camere di commercio. Sulla stessa linea l'Organismo forense per il quale il Governo, avendo ammesso la necessità di correttivi, non può voler approvare il testo senza modifiche.

IMMIGRATI

Non clandestino chi entra con i controlli

È illegittimo il decreto di espulsione se lo straniero è entrato in Italia dopo essere stato controllato alla frontiera. L'ingresso, benché frutto di un errore perché autorizzato in assenza di visto, non rientra nell'ipotesi di sottrazione ai controlli, ma in quella di mancanza di titolo di soggiorno. I giudici dovevano valutare se la permanenza in Italia era un pregiudizio per la collettività. Corte di cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 27 settembre 2017 n. 22625

Verso il Cdm. Oggi i primi decreti di attuazione della delega sul processo penale

Impugnazioni, più vincoli per imputati e Procure

In agenda anche forme più snelle sul riconoscimento delle sentenze

Giovanni Negri

Il ministero della Giustizia alza il sipario sui **primi provvedimenti di attuazione della legge delega sul processo penale**. All'ordine del giorno del pre-consiglio dei ministri in calendario per questo pomeriggio (alle 15,30) con riunione del Consiglio dei ministri fissata per le 18, figurano infatti i decreti legislativi che rivedono la **disciplina delle impugnazioni** e danno esecuzione alla riserva di Codice. Spazio poi all'esame definitivo per il decreto che rivede il libro XI del

Codice di procedura penale.

Di rilievo l'intervento sulle impugnazioni, con l'obiettivo di restituire efficienza, coniugando garanzie e tempi: sarà così limitata la ricorribilità per Cassazione delle sentenze d'appello, emesse nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, ai vizi di giudizio e di procedura;

Riformulata poi l'area di appellabilità oggettiva del pubblico ministero: l'accusa potrà così appellare liberamente tutti i proscioglimenti, ma potrà impugnare in Corte d'appello le condanne solo nel caso in cui hanno modificato il titolo di reato, oppure hanno escluso l'esistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o ancora hanno stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Rivista poi la possibilità di ap-

pello dell'imputato, in modo da permettergli di impugnare tutte le condanne, e vietargli (nuovamente) di appellare i proscioglimenti pronunciati perché «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso». Esclusa poi l'appellabilità delle condanne alla sola pena dell'ammenda e dei proscioglimenti o dei non luogo a procedere relativi a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

Per quanto riguarda il decreto sul nuovo libro XI si stabilisce l'esecuzione sul territorio italiano delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie degli Stati membri e la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di chiedere a queste ultime l'esecuzione delle proprie decisioni. Si prevede la trasmissione diretta delle decisioni tra le autorità giudiziarie: l'autorità italiana ri-

ceve, quindi, direttamente le decisioni e i provvedimenti esteri da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato; l'esecuzione non deve, tuttavia, violare gravemente i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, i diritti fondamentali della persona e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La documentazione e le ulteriori informazioni necessarie per l'esecuzione sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie.

È prevista la tempestività del reciproco riconoscimento delle decisioni, comprese quelle sulle responsabilità delle società, l'insindacabilità nel merito delle decisioni emesse all'estero, la loro ricorribilità nei modi ordinari e il riconoscimento degli eventuali diritti dei terzi di buona fede.

Notai Triveneto. Sabato presentazione dei nuovi principi societari

Assemblee in videoconferenza solo se possono parlare tutti

Angelo Busani

Svolgimento dell'**assemblea di Spa** mediante audio-video conferenza, **clausole statutarie** di drag-along, diritti derivanti dall'**usufrutto delle azioni**, diritti particolari dei soci di Srl: questi gli argomenti principali che sono affrontati nella nuova tornata di principi di comportamento recente elaborati dai **notai del Triveneto** in ambito societario e che verranno presentati in un apposito convegno sabato a Sarmeola di Rubano (Padova).

Sullo svolgimento dell'**assemblea** di società per azioni "chiuse" (cioè con capitale non diffuso tra il pubblico), la nuova massima afferma che, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia in concreto rispettato il metodo collegiale. Insomma, il collegamento va organizzato in modo che i partecipanti possano interagire (e, quindi, intervenire alla discussione e votare) in tempo reale, come se fossero personalmente presenti.

Quanto al drag-along (il diritto del socio di maggioranza, intenzionato a vendere la sua partecipazione, di "trascinare" nella vendita il socio di minoranza), la nuova massima apre alla sua inderogabilità a maggioranza (nello statuto sia di Srl sia di Spa), a patto che la clausola non sia strutturata - come di solito accade - come opzione call a favore del socio-venditore, ma come attribuzione al socio titolare del drag di porre termine all'investimento nel capitale sociale della società partecipata. In altre parole, la clausola in tal caso è introducibile a maggioranza nella stessa misura in cui il socio di maggioranza può decidere lo scioglimento della società, la sua messa in liquidazione e la ripartizione

tra i soci dell'attivo residuale.

Un nuovo orientamento professionale è stato edito sul diritto di usufrutto sulle quote di partecipazione al capitale sociale: prendendo atto che l'articolo 2352 del Codice civile disciplina solo l'attribuzione dei diritti amministrativi nel caso di usufrutto sulle azioni, disinteressandosi di quelli economici, si deve ritenere che, quanto ai diritti economici, ci si debba rifare alla disciplina generale di diritto civile. Quindi, all'usufruttuario delle azioni spettano i cosiddetti frutti civili, cioè gli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione.

Pertanto, all'usufruttuario non spettano gli utili destinati a riserva, in quanto la decisione di non distribuirli equivale alla loro "capitalizzazione" con la conseguenza della loro definitiva ap-

partenza al patrimonio della società: ne deriva che l'eventuale delibera di distribuzione di riserve, siano esse formate con utili non distribuiti o con apporto di capitale, equivale a una attribuzione di somme che rappresenta un capitale e non al pagamento di un frutto civile, per cui il diritto all'oro riscossione spetta al socio nudo proprietario, il quale, ai sensi dell'articolo 1000 del codice civile, deve esercitarlo in concorso con l'usufruttuario; sulle somme così riscosse, si trasferisce dunque l'usufrutto. Alla stessa conclusione di giunge anche nell'ipotesi di distribuzione di riserve in natura.

Con riferimento infine ai "diritti particolari" dei soci di Srl (di cui all'articolo 2468 del Codice civile) la nuova massima afferma che i nominativi dei singoli soci cui sono attribuiti diritti particolari non devono necessariamente essere determinati nell'atto costitutivo o nello statuto della società, ma possono essere anche semplicemente "determinabili": è cioè sufficiente che l'atto costitutivo detti tutti gli elementi per individuare in maniera certa e oggettiva i soci ai quali sono attribuiti i diritti particolari e, pertanto, deve ammettersi che tale individuazione possa essere anche "dinamica", cioè riferirsi indistintamente a tutte quelle persone che, succedendosi nel tempo nella qualità di soci, abbiano i requisiti determinati nello statuto affinché possano fregiarsi dei "particolari diritti" in questione.

A ciò consegue che deve ritenersi legittima la previsione statutaria la quale disponga l'attribuzione di "diritti particolari" a quello o quei soci che siano "designati" da altri soci o gruppi di soci, anche prescindendo da un contestuale trasferimento di partecipazioni.

Cassazione. Nei rapporti interni tra i coniugi opzione efficace anche se la nota non va nell'atto di matrimonio

Regime dei beni: vale la scelta fatta sull'altare

Patrizia Maciocchi

La scelta della **separazione dei beni**, fatta in forma scritta davanti al **sacerdote** che celebra le **nozze** e alla presenza di due testimoni è valida, per i rapporti interni tra coniugi, anche se non viene annotata nell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile. E per il cambio di regime non basta una dichiarazione unilaterale fatta davanti al **notaio**.

La **Corte di cassazione** (sentenza 22594) accoglie il ricorso dell'ex moglie che rivendicava la

proprietà esclusiva di un appartamento comprato in regime di separazione, con una somma messa a disposizione dalla madre dopo la vendita di un altro immobile. La stessa pretesa era avanzata dall'ex marito secondo il quale l'appartamento della "discordia" era suo perché acquistato con i proventi della sua attività di imprenditore. La Corte d'Appello aveva dato partita vinta all'uomo ritenendo che l'appartamento rientrasse nel regime di comunione dei beni, come dichiarato al notaio proprio dalla

signora, in occasione dell'acquisto dell'immobile. Per la corte territoriale, infatti, la scelta della separazione dei beni che gli sposi avevano fatto per iscritto davanti al prete, in occasione del matrimonio celebrato con rito concordatario, non aveva valore perché l'annotazione non compariva nell'atto di matrimonio inviato all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione. Solo dopo la separazione, nel 2011, su richiesta del marito la nota relativa all'opzione della separazione era comparso nell'atto di matrimonio. Ma è

un elemento che alla Suprema corte non serve per risolvere la querelle relativa all'acquisto della casa avvenuto nel 1993.

Per i giudici vale quanto sottoscritto davanti al sacerdote. La regola dell'atto pubblico notarile incontra, infatti una deroga, in nome della semplificazione, per la scelta di regime all'atto del matrimonio che vale se l'atto è regolarmente trascritto mentre l'assenza dell'annotazione non può avere un peso quando il rapporto è tra coniugi.

NON CONOSCIAMO ANCORA IL VOSTRO PROBLEMA, MA CONOSCIAMO GIÀ LA SUA SOLUZIONE.



FAST-RACK.IT LA NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE PER I COMMERCIALISTI E PROFESSIONISTI DEL FUTURO.

Sempre più spesso i professionisti si trovano di fronte a problemi che necessitano di una soluzione immediata, affidabile ed efficace. Fastrack è la soluzione. Non è la solita banca dati, ma una piattaforma online interattiva, usufruibile da ogni device, che

consente agli iscritti di relazionarsi direttamente con gli esperti più qualificati e fornisce tutte le informazioni necessarie al professionista e gli strumenti tecnici, utili al suo lavoro. Allacciate le cinture, digitate fast-track e decollate verso il futuro.



INFORMAZIONE PROMOZIONALE

IMPRENDITORI ITALIANI NEL MONDO

Il Gruppo Petitto alla conquista del mondo

Il professor Umberto Petitto ha creato dal nulla tre aziende che oggi fatturano 50 milioni. Dalla ELBOR leader nei fili per saldare alla CTP azienda elettromeccanica fino all'azienda vitivinicola DONNACHIARA con i vini Taurasi Docg, Greco di Tufo e Fiano di Avellino

Elbor Spa, la prestigiosa azienda leader del Gruppo Petitto, nasce nel 1991 e diviene negli anni uno dei maggiori produttori di filo per saldare in Italia. Oggi è protagonista sui più importanti mercati mondiali grazie ad una politica volta alla "customer satisfaction", in grado di adattarsi alle esigenze di una clientela culturalmente e geograficamente diversificata. Situata nel nucleo industriale di Montefredane, in provincia di Avellino, la Elbor è strategicamente collegata ai porti di Napoli e Salerno con una distanza rispettivamente di 50 e 40 chilometri che consente l'ottimizzazione dei tempi e dei costi di trasporto. Lo stabilimento di Montefredane è equipaggiato con macchinari di ultima generazione rispettosi dell'ambiente poiché dotati di motori a basso impatto energetico che hanno consentito di ottenere la certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata dal Bureau Veritas. La Elbor si dedica alla produzione di fili per saldare di acciaio e alluminio in un'ottica di diversificazione richiesta dal mercato.

"Flessibilità, e attenzione al cliente sono i due punti chiave nel successo della Elbor - afferma il Presidente del Gruppo, professor **Umberto Petitto** che continua - Ho rischiato, ho avuto coraggio, audacia e tante idee che con il tempo si sono rivelate vincenti".

Oggi la famiglia Petitto è al comando di 3 aziende, create e capitanate dal Professor Petitto, ex insegnante di lettere che dal nulla ha saputo creare un gruppo che fattura circa 50 milioni di euro all'anno.

I suoi tre figli guidano le 3 aziende leader nei loro settori. La **Elbor** è diretta da **Katia Petitto**, la **Ctp**, azienda elettromeccanica, da **Angelo Petitto** e **Donnachiara**, azienda vitivinicola, da **Ilaria Petitto**. Un'importante azienda



Gruppo Petitto. Il professor Umberto Petitto, Presidente

del Gruppo Petitto è appunto la Ctp, specializzata nella produzione di conduttori elettrici nudi e isolati destinati ad applicazioni elettromeccaniche nonché alla produzione di filo per saldatura in lega di alluminio. La Ctp punta molto su ricerca e innovazione e sta collaudando un rivoluzionario motore elettrico totalmente in alluminio con notevole risparmio rispetto ai motori in rame. La terza realtà del Gruppo Petitto, è l'azienda vitivinicola Donnachiara: raffinati vini di qualità della tradizione irpina, con i suoi vigneti che si estendono in 27 ettari lungo le colline tipiche del territorio irpino, produce vini bianchi e vini rossi di alta qualità, tra i quali il Greco di Tufo, il Fiano di Avellino, Taurasi Docg - uve portate millenni or sono dagli antichi Greci e diffuse in molte zone del Sud Italia - ma anche spumanti come Santè Falanghina. Nell'ampia produzione di vino campano Donnachiara si distingue

per la sua tradizione, la sua modernità e la sua determinazione. Fondata nel 2005 da Umberto Petitto, ha contribuito a preservare la migliore tradizione di una zona naturalmente vocata alla viticoltura sin dal tempo dei romani. La missione che Donnachiara si propone, infatti, è proprio quella di investire nella tradizione secolare della viticoltura irpina, valorizzando le caratteristiche tipiche, per ritrovarne i profumi e i sapori svaniti, contro una crescente standardizzazione. Le tre aziende del Gruppo Petitto hanno raggiunto mercati esteri molto importanti: il primo è quello degli Stati Uniti, poi Germania, Canada, Giappone, Thailandia, Sudafrica, Lettonia e Vietnam. Portando il nome dell'Italia ad essere conosciuto e rispettato in tutto il mondo. Il Gruppo Petitto si pone come degno continuatore del *Made in Italy* in tutto il mondo. www.gruppoperitto.it